



RUGGERO SICILIANO

Le azioni esecutive nei confronti dei debitori solidali in forza del medesimo titolo

La Corte di cassazione affronta il tema della legittimità di plurime azioni esecutive nei confronti di più condebitori solidali in forza del medesimo titolo esecutivo.

La sentenza offre significativi spunti di approfondimento, avuto riguardo al complesso bilanciamento tra le ragioni del creditore ed i principi costituzionalmente protetti di correttezza e buona fede processuale, spesso invocati dai debitori inadempienti per bloccare le azioni esecutive nei loro confronti.

La vicenda processuale può essere così riassunta.

Una banca, creditrice nei confronti di due coniugi, effettua un primo pignoramento della pensione a carico del marito e, successivamente, intraprende una seconda procedura espropriativa nei confronti della moglie, debitore solidale.

Nell'ambito della prima espropriazione, a seguito della dichiarazione positiva del terzo pignorato, il tribunale di Grosseto emette l'ordinanza di assegnazione *ex art. 553 c.p.c.* in favore del creditore precedente.

La banca prosegue anche la procedura esecutiva promossa nei confronti dell'altro coniuge ed il terzo continua ad accantonare le somme.

Ritenendo illegittima la seconda azione esecutiva, la moglie propone opposizione all'esecuzione *ex art. 615, 2° comma, c.p.c.* formulando altresì istanza di sospensione del processo esecutivo, che viene respinta sia dal giudice dell'esecuzione che in esito a reclamo cautelare.

Il tribunale di Grosseto rigetta l'opposizione con sentenza che veniva confermata in grado di appello.

L'erede dell'opponente, nel frattempo deceduta, ricorre in cassazione avverso il provvedimento pronunciato dalla Corte di appello di Firenze e la banca resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente deduce una violazione dell'*art. 112 c.p.c.*, lamentando un omesso esame da parte della corte di appello della censura relativa all'inapplicabilità dell'*art. 483 c.p.c.* ai condebitori solidali.

La Suprema Corte dichiara il motivo sia inammissibile per difetto di specificità, *ex art. 366, 1° comma, c.p.c.*, sia manifestazione infondata.

La disposizione dell'*art. 483 c.p.c.*, infatti, si riferisce al cumulo dei mezzi di espropriazione nei confronti del debitore, mentre il caso di specie riguarda l'ambito delle obbligazioni solidali passive e, in particolare, la possibilità per il creditore precedente di proseguire l'azione esecutiva intrapresa nei confronti di un debitore dopo aver ottenuto un'ordinanza di assegnazione, potenzialmente soddisfattiva, nei confronti di un altro debitore.

Il ricorrente mediante il secondo motivo di ricorso deduce una violazione dei principi di correttezza e buona fede ad opera del creditore precedente ed invoca il divieto di abuso degli strumenti processuali costituzionalmente tutelato all'*art. 111, 1° comma, Cost.*



Sulla base di una precedente pronuncia della Suprema Corte, il ricorrente sostiene che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione al medesimo titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore d'intraprendere una nuova procedura esecutiva allorché egli sia già integralmente soddisfatto in forza del provvedimento ottenuto e non deduca alcunché in ordine alla mancata ottemperanza dell'ordine di assegnazione da parte del destinatario (cfr. Cass 9 aprile 2015, n. 7078).

La Cassazione dichiara il motivo inammissibile perché eccessivamente generico ma decide, tuttavia, di applicare d'ufficio l'art. 363 c.p.c. e pronunciare il principio di diritto nell'interesse della legge.

Essa chiarisce in primo luogo che il principio invocato dal ricorrente - secondo il quale la clausola generale di buona fede renderebbe illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione contro lo stesso debitore, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento e non deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario - non è applicabile nel caso di specie, perché si riferisce all'ipotesi in cui un creditore intraprenda un'azione espropriativa ulteriore nei confronti del medesimo debitore ed in forza dello stesso titolo esecutivo, dopo aver già conseguito un provvedimento potenzialmente soddisfacente del credito.

Nella fattispecie in esame la banca creditrice ha agito separatamente nei confronti di entrambi i debitori solidali: quindi si può riscontrare esclusivamente la sussistenza del presupposto dell'unicità del titolo esecutivo, ma non v'è identità del soggetto esecutato.

Ad avviso dei giudici di legittimità percorrendo l'*iter* argomentativo delineato dal ricorrente si finirebbe con l'introdurre un *beneficium excussionis* in favore del secondo debitore solidale, non contemplato tuttavia dal legislatore ed in contrasto con la natura stessa dell'obbligazione solidale dal lato passivo, per la quale soltanto il pagamento effettivamente conseguito da un condebitore solidale estingue la pretesa creditoria nei confronti degli altri.

La Corte coglie inoltre l'occasione per ricordare alcuni importanti principi in materia di espropriazione presso terzi.

Sotto il profilo della solidarietà passiva, la Suprema Corte evidenzia che l'assegnazione¹ dei crediti pignorati presso un terzo non è immediatamente soddisfacente e che, pertanto, alla stessa non può attribuirsi alcun effetto limitativo della responsabilità solidale, avuto riguardo che ai sensi dell'art. 553 c.p.c. il giudice dell'esecuzione emette la relativa ordinanza «salvo esazione».

Alla luce della valorizzazione degli elementi caratterizzanti l'assegnazione, l'estinzione del diritto del creditore può realizzarsi soltanto all'effettivo ed integrale pagamento da parte del terzo pignorato di tutte le somme assegnate.²

¹ Ad avviso di SATTÀ, *L'esecuzione forzata*, Milano, 1937, 212, l'assegnazione è il provvedimento conclusivo del processo e comporta in ogni caso il trasferimento del credito, anche se fatto *pro solvendo*, ma non determina l'effetto soddisfacente. Sull'assegnazione dei crediti v. anche BONSIGNORI, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, Milano, 1962; ID, *Assegnazione forzata*, voce dell'*Enc. Giur.*, III, Roma, 1988; TRAVI, *Espropriazione presso terzi*, voce del *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1964, 544; B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2020, 355; TISCINI, *Sulla stabilità dell'ordinanza di assegnazione del credito nella procedura espropriativa*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1035.

² SATTÀ – PUNZI, *Diritto processuale civile*, XIII, Padova, 2000, 671, l'A. segnala in giurisprudenza Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021, ove l'assegnazione giudiziale del credito ex art. 553 c.p.c. può essere configurata come una *datio in solutum* condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore del creditore precedente. Da ciò discende che «il debito dell'assegnante esecutato nei confronti del creditore assegnatario ed il corrispondente diritto di quest'ultimo si estinguono solo con la riscossione del credito assegnato e,



Nell'ipotesi di pignoramento di quota del trattamento pensionistico, osserva la corte, un simile evento estintivo non è infatti immediato, ma si perfeziona solamente all'esito dell'accantonamento, mese dopo mese, di tutte le somme necessarie per la soddisfazione delle ragioni del creditore.

In virtù di quanto precisato, appare giustificata la facoltà per il creditore di due o più debitori solidali di instaurare una pluralità di procedure esecutive a carico di ciascuno dei condebitori fino alla integrale soddisfazione del credito.

Secondo la corte di cassazione, l'unica preclusione a sopravvivere in capo al creditore precedente è rappresentata dal conseguire più dell'ammontare del credito e che, in sede esecutiva, opera soltanto al momento del materiale soddisfacimento del credito, ossia all'assegnazione delle somme rivenienti dall'espropriazione forzata.

Non è preclusa, allora, la possibilità per il creditore di munirsi di due distinte ordinanze di assegnazione verso ciascuno dei condebitori solidali. Resta, tuttavia, fermo il limite dell'incasso in forza della seconda ordinanza delle sole somme che sopravanzino in quel momento alla prima.

La corte enuncia, dunque, il seguente principio di diritto: *«in tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso»*.

Il suddetto principio di diritto formulato dalla Corte è conforme agli orientamenti giurisprudenziali di legittimità consolidatisi sia con riferimento all'assegnazione³ di crediti pignorati sia rispetto alla disciplina delle obbligazioni solidali passive⁴.

L'obbligazione solidale non presuppone un solo vincolo; tanti sono i rapporti obbligatori quanti sono i soggetti attivi o i soggetti passivi. Il totale che si deve pagare non è però la somma di singole prestazioni: la prestazione è una sola a carico di ciascuno dei debitori o per ogni creditore, ancorché assunta con pluralità di vincoli soggettivi.

Attraverso la pronuncia in epigrafe, che appare ampiamente condivisibile, la Corte ha chiarito che il creditore di due o più debitori solidali può agire in via esecutiva, in forza del medesimo titolo, nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.

per tanto, lo stesso creditore pignorante può conseguire, attraverso diversi pignoramenti presso terzi ed eseguiti successivamente ed anteriormente al provvedimento di assegnazione, più provvedimenti di assegnazione per lo stesso credito».

³ Cass. 27 luglio 2017, n. 18719; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25916; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1544. Secondo la giurisprudenza richiamata il debitore principale non è liberato al momento dell'assegnazione e l'effetto satisfattivo è condizionato al pagamento integrale delle somme da parte del terzo pignorato in favore del creditore assegnatario.

⁴ Cfr. Cass. 5 novembre 1999, n. 12325, in *Mass. Giur. it.*, 1999, secondo cui: *«l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede d'impugnazione e neppure sotto il profilo della litispendenza di cause, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori»*; v., da ultimo, anche Cass. s.u., 18 giugno 2010, n. 14700 e Cass. 11 luglio 2013, n. 117198.



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


**Pacini
Giuridica**

L'assegnazione dei crediti periodici, infatti, non è soddisfacente fino a quando non sarà pagato integralmente l'importo assegnato e, come osserva correttamente la Cassazione, la facoltà riconosciuta al creditore in un'obbligazione solidale non può costituire in alcun modo una violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esercizio degli strumenti processuali, fatto salvo comunque il divieto di conseguire importi superiori al credito stesso.